



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2020/2021**

Comunicato Ufficiale N°**160** del **13/05/2021**

Sommario

RISULTATI	2
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	3
Decisioni del Giudice Sportivo.....	3
Errata corrige CU 158 del 12/05/2021.....	7

RISULTATI

SERIE D

Elenco risultati

SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 16 Giornata - A			GIRONE I - 16 Giornata - A		
REAL FORTE QUERCETA SRL	- CORREGGESE CALCIO1948 ARL	2 - 1	CALCIO CITTANOVESE	- TROINA	0 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 19 Giornata - A		
ESTE S.R.L.	- DELTA CALCIO PORTO TOLLE	1 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 2 Giornata - R		
FOLLONICA GAVORRANO SRL	- LORNANO BADESSE CALCIO	3 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 5 Giornata - R			GIRONE G - 5 Giornata - R		
ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO	- RIETI S.R.L.	1 - 3	CASSINO CALCIO 1924	- ARZACHENA ACADEMY C.S.	2 - 3
S.NICOLO NOTARESCO SRL	- MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.	2 - 1			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 6 Giornata - R		
ATLETICO TERME FIUGGI	- VASTOGIRARDI	1 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 7 Giornata - R		
RECANATESE A.S.D.	- OLYMPIA AGNONESE A.S.D.	5 - 2
VASTESE CALCIO 1902	- CASTELFIDARDO	1 - 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 8 Giornata - R			
FC ARZIGNANO VALCHIAMPO	- UNION CLODIENSE CHIOGGIA	2 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
BORGOSIESIA CALCIO	- GOZZANO S.S.D.A.R.L.	0 - 1	

GIRONE I - 9 Giornata - R			
LICATA CALCIO	- ROTONDA CALCIO	1 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			
CALCIO CHIERI 1955	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 1	

GIRONE C - 11 Giornata - R			
CARTIGLIANO	- CHIONS	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 12 Giornata - R			
FANFULLA	- NIBIONNOGGIONO	2 - 3	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dal Sostituto Avv. Fabio Pennisi, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 13 maggio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 2/ 5/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L - TARANTO F.C. 1927 S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal TARANTO FC 1927 S.r.l., con il quale si richiede che venga inflitta alla FIDELIS ANDRIA S.r.l. 2018 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ACOSTA PABLO ANDRES (nato il 03.01.1990) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF.

- lette le Controdeduzioni fatte pervenire FIDELIS ANDRIA S.r.l. 2018 con cui si chiede il rigetto del reclamo per la sua "infondatezza in fatto ed in diritto" nonché "evidente pretestuosità", e la condanna della ricorrente alle spese di lite;

- letta la dichiarazione dell'11 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ACOSTA PABLO ANDRES (nato il 03.01.1990) per la stagione 2020/2021 è stato:

- a) tesserato dall'Atletico Terme Fiuggi dal 1.9.2020;
- b) tesserato dalla ASD Molfetta Calcio il 29.10.2020;
- c) tesserato per la SSD Fidelis Andria 2018 il 07.04.2021;

- osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma - indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l'ambito di applicazione soggettiva - porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.

- Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore ACOSTA PABLO ANDRES, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare;

P.Q.M.,

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l.

GARE DEL 5/ 5/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TEAM ALTAMURA - PUTEOLANA 1902

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA, con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. PUTEOLANA 1902 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GUARRACINO FABRIZIO (nato il 31.08.1991) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF.

- lette le Controdeduzioni fatte pervenire A.S.D. PUTEOLANA 1902 con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto infondato, e la condanna della ricorrente alle spese di lite;

- lette le ulteriori memorie depositate dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 67, co. 7, CGS.

- letta la dichiarazione dell'11 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore GUARRACINO FABRIZIO (nato il 31.08.1991) per la stagione 2020/2021 è stato:

- a) tesserato dalla ASD Vastese Calcio 1902 dal 18.8.2020;
- b) tesserato dalla USD Union San Giorgio Sedico il 9.12.2020;
- c) tesserato per la ASD Puteolana 1902 il 20.2.2021;

- osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma - indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l'ambito di applicazione soggettiva - porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.

- Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore GUARRACINO FABRIZIO, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare;

P.Q.M.,

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA.

GARE DEL 12/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUNO FRANCESCO (ROTONDA CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAURO MAURIZIO (CASTELFIDARDO) GORI MATTIA (CORREGGESE CALCIO1948 ARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COMMISSO GIUSEPPE (NIBIONNOGGIONO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CICERI ANDREA (FANFULLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSINI STEFANO (BORGOSESIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

LO NIGRO ALESSIO (CALCIO CITTANOVESE)

Per avere colpito, al di fuori del contesto di gioco, un calciatore avversario con un calcio ad un fianco. Alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva un altro calciatore avversario con una testata sul naso provocandogli fuoruscita di sangue per poi ritardare ulteriormente l'uscita dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DALMASSO ALESSANDRO (CALCIO CHIERI 1955)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

TOMASSI CHRISTIAN (CASSINO CALCIO 1924)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.)

Per avere rivolto espressioni e gesti offensivi agli occupanti la panchina avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)
DI BLASIO VIERI (LORNANO BADESSE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAVALLARI DANIELE	(CHIONS)	TUNIZ GIANPAOLO	(CHIONS)
FICOLA DANI	(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.)	GNALDI MATTEO	(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.)
MARTINO PIETRO	(UNION CLODIENSE CHIOGGIA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BACHINI SAMUEAL	(ARZACHENA ACADEMY C.S.)	DIERNA EMILIO	(FOLLONICA GAVORRANO SRL)
MALTESE SALVATORE	(LICATA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KACORRI LUIS	(ARZACHENA ACADEMY C.S.)	BAJIC STEFAN	(BORGOSIESIA CALCIO)
COCOROCCHIO MARTIN	(CASSINO CALCIO 1924)	SCANDILORI MATTEO	(ESTE S.R.L.)
LUPOLI ARTURO	(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.)	GUARINO ANTONIO	(NIBIONNOGGIONO)
RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS	(S.NICOLO NOTARESCO SRL)	LONGO LORENZO	(TROINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FORGIONE COSIMO	(ATLETICO TERME FIUGGI)	PICASCIA MARCO	(CASSINO CALCIO 1924)
CARDELLINO DOMIJAN JULIAN	(ESTE S.R.L.)	LAZZARETTI JONATHAN	(FOSSANO CALCIO SSD A.R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DEL DUCA PIETROMARIA	(ATLETICO TERME FIUGGI)	PROIA DANIELE	(ATLETICO TERME FIUGGI)
MARCHESAN DANIELE	(CARTIGLIANO)	CARCIONE IMPERIO	(CASSINO CALCIO 1924)
ZEETTI IGOR	(CASTELFIDARDO)	DERJAI MATTEO	(CORREGGESE CALCIO1948 ARL)
CALI VINCENZO	(FC ARZIGNANO VALCHIAMPO)	VALENTI BRUNO	(ROTONDA CALCIO)
FICARROTTA LUCA	(TROINA)	DI PRISCO MICHELE	(VASTESE CALCIO 1902)
MELE FRANCESCO	(VASTOGIRARDI)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

COSENZA COSIMO	(CALCIO CITTANOVESE)	PUCA ANDREA	(CASTELFIDARDO)
MASCOLO NICOLA	(DELTA CALCIO PORTO TOLLE)	PALMIERI RICCARDO	(FANFULLA)
GEMELLI RICCARDO	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)	JAMAL IDRISSE JAOUAD	(NIBIONNOGGIONO)
TOCCI VALERIO	(NIBIONNOGGIONO)	LAZZARINI MIRKO	(REAL FORTE QUERCETA SRL)
DUSE CHRISTIAN	(UNION CLODIENSE CHIOGGIA)	PORCINO GAETANO	(UNION CLODIENSE CHIOGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TAJANI FILIPPO	(ATLETICO TERME FIUGGI)	RICAMATO VINCENZO	(CASSINO CALCIO 1924)
CORCIONE MARIO	(CASTELFIDARDO)	SERBOUTI ANASS	(FANFULLA)
CANDIANO MAIKO	(LICATA CALCIO)	CARNEVALE SIMONE	(OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
LIGUORI MICHAEL	(RECANATESE A.S.D.)	VARI FEDERICO	(RIETI S.R.L.)

CEESAY WINSTON RAZEL (ROTONDA CALCIO) BRUNI MATTIA (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORDI WILLIAM (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)	GUSTERI TOBIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)
SPAGNA STEFANO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)	MONTELEONE LORENZO (BORGOSIA CALCIO)
ORLANDO LORENZO (CASSINO CALCIO 1924)	DAVID SIMONE (CASTELFIDARDO)
CARRASCO NUNEZ LUIS ANGEL (CORREGGESE CALCIO1948 ARL)	FONTANA ANDREA (ESTE S.R.L.)
ORLANDO GIULIO (LICATA CALCIO)	TINTI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
KAPUSTINS VLADISLAVS (ROTONDA CALCIO)	DI RIENZO MARCO (VASTESE CALCIO 1902)
MONZA EDOARDO (VASTESE CALCIO 1902)	

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORGIO PAOLO (CALCIO CITTANOVESE)	STRADA FILIPPO (DELTA CALCIO PORTO TOLLE)
COMI ALESSANDRO (FANFULLA)	SADEK YOUSSEF (RIETI S.R.L.)
DEMALIJA KEVIN (S.NICOLO NOTARESCO SRL)	PADOVANI CELIN ALESSANDRO (TROINA)
FRANZESE LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)	PRALINI ALESSIO (VASTOGIRARDI)

Errata corrige CU 158 del 12/05/2021

Per mero errore di trascrizione sul referto redatto dall'Arbitro, successivamente corretto con supplemento di rapporto, alla voce calciatori non espulsi, squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione, X infrazione, depennare Boccalari Andrea (Sona Calcio) ed alla voce calciatori non espulsi, ammonizione III infrazione, aggiungere Frinzi Alessandro (Sona Calcio)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R010050330900000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 13 maggio 2021.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)